



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore PAROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 2023

Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione
in legge dei decreti-legge

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge, disciplinato dall'articolo 77 della Costituzione, è uno degli strumenti a disposizione del Governo per legiferare, e può essere adottato in casi straordinari di necessità e di urgenza.

I decreti-legge sono immediatamente esecutivi dal momento della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e devono essere convertiti in legge dalle Camere entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione medesima.

Negli ultimi anni, il ricorso sempre più frequente all'adozione dei decreti-legge da parte dei Governi, seppur giustificato da si-

tuazioni emergenziali economiche e sanitarie legittimanti lo stesso Governo ad assumersi la potestà normativa, ha di fatto « esautorato » il ruolo del Parlamento costretto, in più di qualche occasione, ad accelerare in maniera eccessiva i propri lavori per evitare la decadenza dei decreti-legge, e quindi la loro perdita di efficacia sin dall'inizio.

Con il presente disegno di legge costituzionale si intende aumentare a novanta giorni il termine per la conversione dei decreti-legge, per permettere un lavoro più attento da parte delle Camere in sede di conversione degli stessi.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 77, terzo comma della Costituzione, le parole: « sessanta giorni », sono sostituite dalle seguenti: « novanta giorni ».

€ 1,00